

Fac-simile di domanda

(collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 7, commi 1) e 2) della L. 30.12.2010 n. 240

AL **MAGNIFICO RETTORE**

Università degli Studi di

TRENTO

e p.c.

AL **DIRETTORE**

Dipartimento/Centro di _____.

Oggetto: domanda di collocamento *in aspettativa ai sensi dell'art. 7, commi 1) e 2) della L. 30.12.2010 n. 240*

Il sottoscritto _____ professore di I fascia/II fascia/ricercatore per il settore scientifico disciplinare _____ presso il Dipartimento/Centro di _____, chiede di essere collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 7, commi 1) e 2) della L. 30.12.2010 n. 240, per svolgere attività di _____ presso _____ per il periodo dal _____ al _____ (*cinque anni al massimo*).

Allo scopo, allega alla presente: (*lettera di incarico/nomina, documentazione varia.....*)

(data)

(Firma)

ASPETTATIVA AI SENSI ART. 7, COMMI 1) e 2), LEGGE 30.12.2010 N. 240

(professori I e II fascia e ricercatori)

L'art. 7, commi 1) e 2) della L. 30.12.2010 n. 240 recita:

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del D.P.R. 11.7.1980 n. 382.

E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della L. 7.2.1979 n. 29.

Quanto l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

Art. 13, commi 4),5) e 6) del D.P.R. 11.7.1980 n. 382:

comma 4) - Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

comma 5) - Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla L. 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata L. 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

comma 6) - I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariati anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.